



COMUNE DI FONDI
(Provincia di Latina)

ORIGINALE

Deliberazione n. 21
del 16/2/2015

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Adunanza straordinaria di I convocazione - seduta pubblica

Oggetto: Regolamento comunale per l'installazione e l'esercizio degli impianti di telefonia mobile

L'anno duemilaquindici, addì sedici del mese di febbraio alle ore 8,47 nella sala delle adunanze consiliari

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, vennero oggi convocati a seduta i componenti del Consiglio Comunale

nelle persone dei sigg.ri:

		Presente	Assente
1) Salvatore De Meo	Sindaco	1	
2) Parisella Piero	Componente	2	
3) Trani Giovanni	Componente		1
4) La Rocca Guido	Componente	3	
5) Sansoni Alessandro	Componente	4	
6) Carnevale Marco Antonio	Componente		2
7) Corina Luigi	Componente	5	
8) Mattei Vincenzo	Componente	6	
9) Leone Oronzo	Componente	7	
10) Muccitelli Roberta	Componente	8	
11) Refini Vincenzo	Componente	9	
12) Paparello Elio	Componente	10	
13) Spagnardi Claudio	Componente	11	
14) Saccoccio Carlo	Componente	12	
15) Coppa Biagio	Componente	13	
16) Giuliano Elisabetta	Componente	14	
17) Marino Maria Luigia	Componente	15	
18) Scalingi Antonio	Componente	16	
19) Di Manno Giulio Cesare	Componente	17	
20) Cima Maurizio Vincenzo	Componente	18	
21) Cardinale Franco	Componente		3
22) Turchetta Egidio	Componente	19	
23) Padula Claudio	Componente		4
24) Forte Antonio	Componente	20	
25) Paparello Maria Civita	Componente	21	
26) Faiola Arnaldo	Componente		5
27) Fiore Bruno	Componente	22	
28) Di Manno Giancarlo	Componente	23	
29) De Luca Luigi	Componente	24	
30) Trani Vincenzo Rocco	Componente	25	
31) Parisella Luigi	Componente	26	

Assiste il segretario generale dott. Francesco Loricchio

Essendo legale il numero degli intervenuti, la prof.ssa Maria Luigia Marino assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento sopra indicato

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso:

-Che, al fine di assicurare il razionale insediamento territoriale e la contestualizzazione urbana degli impianti di telefonia mobile, il Consiglio Comunale deve approvare il Regolamento Comunale concernente la disciplina dell'installazione e l'esercizio degli impianti di telefonia mobile sul territorio comunale;

-Che il Regolamento deve essere adottato nel rispetto della normativa vigente, ai sensi della Legge 31/07/1997, n.249, delle raccomandazioni del Consiglio dell'Unione Europea del 12/07/1999 pubblicata nella G.U.C.E. n.199 del 30/07/1999, della legge 22/02/2001 n.36, del DPCM del 08/07/2003 e del D.lgs.259 del 01/08/2003;

Preso atto che l'art. 8, comma 6, della L. n. 36/2001 prevede la possibilità per i comuni di adottare un regolamento per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici, nonché per assicurare la tutela dell'ambiente, del paesaggio e di promuovere l'innovazione tecnologica e le azioni di risanamento volte a minimizzare l'intensità e gli effetti dei campi elettromagnetici secondo le migliori tecnologie disponibili;

Dato atto che il rapido sviluppo delle reti tecnologiche delle telecomunicazioni ha determinato un notevole aumento di sorgenti di emissione di campi elettromagnetici a radiofrequenze, ed il conseguente incremento dell'inquinamento elettromagnetico;

Considerato:

-Che i numerosi studi medico-scientifici svolti sui possibili effetti dell'elettrosmog sulla salute umana si sono conclusi senza certezze, ma con l'invito formale a continuare nella ricerca scientifica e ad adottare una normativa che tuteli la salute ed il benessere dei cittadini;

- Che tra gli obiettivi principali della propria azione di governo, l'Amministrazione comunale ha individuato anche interventi finalizzati alla tutela dell'ambiente ed al miglioramento della qualità della vita dei cittadini;

Preso atto che la necessità delle analisi e delle valutazioni sopracitate mirate ad una contestualizzazione ambientale delle proposte di impianti, quindi riferite ad un contesto non ristretto ai soli profili strettamente legati a campi elettromagnetici, bensì a tutti gli interessi che attengono all'ambiente, è stata sostenuta, nell'ambito delle autorizzazioni degli impianti di telefonia mobile, dalla giurisprudenza amministrativa;

Ravvisata, pertanto, la necessità di realizzare una disciplina organica e completa volta a regolamentare le installazioni e l'esercizio degli impianti di telefonia mobile sul territorio comunale;

Visti:

-il verbale del 12/06/2014 avente per oggetto: Regolamento comunale per l'installazione e l'esercizio degli impianti di telefonia mobile - nel quale hanno partecipato i gestori di telefonia mobile e precisamente: Wind – Telecom – Vodafone e H3G oltre al GTV (Gruppo Tecnico di Valutazione), dal quale si evince che dopo ampia dettagliata discussione, i suddetti rappresentanti (Wind – Telecom – Vodafone e H3G), si riservano la possibilità di inviare loro note di variazione o integrazione, per migliorare il regolamento;

- il verbale del 29/07/2014 avente per oggetto: Regolamento comunale per l'installazione e l'esercizio degli impianti di telefonia mobile – nel quale risultano assenti tutti i rappresentanti degli Enti gestori presente alla data del 12/06/2014, in cui il GTV (Gruppo Tecnico di Valutazione), prende atto delle osservazioni pervenute dalla Soc. Wind e riservandosi di trasmettere l'aggiornamento del regolamento alla competente Commissione Consiliare per la prosecuzione dell'iter di approvazione del regolamento come per legge;

Visto, altresì l'osservazione presentata in data 28/08/2014 dalla Soc. Vodafone;

Tenuto conto che la Commissione consiliare Urbanistica- Usi Civici- Assetto del territorio nella seduta del 29/01/2015, ha approvato definitivamente la proposta di regolamento comunale per la gestione e l'esercizio di impianti di telefonia mobile, rimuovendo i motivi di illegittimità del precedente regolamento, approvato con deliberazione di Consiglio comunale 56/2011, così come specificato nella sentenza del TAR Lazio- sez- staccata di Latina 885/2013, provvedendo alla stesura di un nuovo testo regolamentare in linea con il disposto della sentenza menzionata, attivando altresì le necessarie procedure di concertazione con i gestori degli impianti e facendo proprio le osservazioni presentate dagli stessi, regolamento che sostituisce integralmente quello precedentemente approvato;

Acquisita la proposta di regolamento elaborata dal Settore IV- Pianificazione urbanistica e territoriale, allegata alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale, finalizzata al perseguimento dei seguenti obiettivi generali:

- applicazione del principio di prevenzione e precauzione di ispirazione comunitaria;
- minimizzazione dell'esposizione della popolazione all'inquinamento elettromagnetico connesso alle installazioni di telefonia mobile e di televisione mobile, con particolare riferimento alle aree sensibili;
- minimizzazione anche dell'impatto visivo relativamente al territorio, al paesaggio, al patrimonio storico, culturale ed ambientale;
- razionale distribuzione degli impianti di telefonia mobile e di televisione mobile;
- trasparenza dell'informazione, massima partecipazione garantita alla cittadinanza ed ai titolari di interessi pubblici e privati, ai portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, nonché agli organi decentrati ed alle istituzioni preposte;

Preso atto che il presente atto deliberativo non comporta obbligazioni per l'Ente, impegni di spesa o diminuzioni di entrate;

Preso atto altresì dell'inesistenza di rilievi, di difformità dalle leggi, dallo Statuto e dai Regolamenti;

Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica espresso, ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. 267/2000 e s. m. e i.;

Visti:

- Il D.lgs 18 agosto 2000 n. 267 e s. m. e i;
- Il vigente Regolamento di contabilità;
- Lo statuto dell'Ente;

Tenuto conto della relazione del consigliere Giancarlo Di Manno e delle integrazioni alla proposta di deliberazione presentate dallo stesso consigliere, che vengono condivise unanimemente, come si evince dalla trascrizione allegata alla presente deliberazione;

Tenuto conto altresì dell'intervento del Sindaco e della consigliera Maria Civita Paparello, le cui trascrizioni vengono allegate al presente verbale quale parte integrante dello stesso;

Con votazione unanime favorevole,

D E L I B E R A

1.Di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, il "Regolamento per l'installazione e l'esercizio degli impianti di telefonia mobile", così come allegato alla presente deliberazione, quale parte integrale e sostanziale della stessa;

2.Di prendere atto che nessuna spesa grava sul bilancio del Comune di Fondi;

3.Di dare atto che il dirigente che ha sottoscritto il parere di regolarità tecnico-amministrativa ha attestato, sotto la sua responsabilità, che il presente atto deliberativo non comporta obbligazione per l'Ente, impegni di spesa o diminuzione di entrate;

4.Di dare mandato al dirigente del Settore IV- Pianificazione Urbanistica e Territoriale di comunicare ai Settori interni interessati l'avvenuta approvazione del regolamento, affinché gli stessi provvedano a compiere gli atti di propria competenza.

Indi,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con votazione unanime favorevole,

D E L I B E R A

Di dichiarare la presente immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 comma 4°, del D.lgs. 18/08/2000 n. 267 e s. m. e i.



COMUNE DI FONDI

(Provincia di Latina)

Regolamento Comunale per l'installazione e l'esercizio degli impianti di telefonia mobile.

INDICE

CAPO I

NORME GENERALI

- Art. 1 Riferimenti normativi
- Art. 2 Finalità e obiettivi
- Art. 3 Ambito di applicazione
- Art. 4 Definizioni
- Art. 5 Minimizzazione dell'esposizione ai campi elettromagnetici

CAPO II

PIANIFICAZIONE E LOCALIZZAZIONE DELLE INSTALLAZIONI

- Art. 6 Localizzazione delle infrastrutture ed impianti
- Art. 7 Limiti di esposizione e valori di attenzione
- Art. 8 Obiettivi di qualità
- Art. 9 Criteri e prescrizioni per la salvaguardia dei valori percettivi, estetici ed ambientali
- Art. 10 Gruppo tecnico di valutazione (GTV)
- Art. 11 Programmi annuali delle installazioni di telefonia mobile
- Art. 12 Piano Annuale di Localizzazione
- Art. 13 Catasto degli impianti esistenti

CAPO III

AUTORIZZAZIONI

- Art. 14 Autorizzazioni
- Art. 15 Procedimento autorizzatorio
- Art. 16 Progettazione
- Art. 17 Installazioni provvisorie
- Art. 18 Impianti di altri enti pubblici o a loro servizio

CAPO IV

CONTROLLO E MONITORAGGIO DEL TERRITORIO

- Art. 19 Messa in funzione dell'impianto
- Art. 20 Impianti esistenti
- Art. 21 Risanamento degli impianti nelle aree sensibili
- Art. 22 Attività di controllo
- Art. 23 Educazione ambientale
- Art. 24 Sanzioni amministrative
- Art. 25 Obblighi del Gestore

CAPO V

NORME TRANSITORIE E FINALI

- Art. 26 Norme transitorie

Art. 27 Norma di rinvio

Art. 28 Entrata in vigore

CAPO I

NORME GENERALI

Art. 1- Riferimenti normativi

Il presente Regolamento è adottato nel rispetto della normativa vigente, ai sensi della Legge 31 luglio 1997, n. 249 – “Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”;

della raccomandazione del Consiglio dell’Unione Europea del 12/07/1999 pubblicata nella G.U.C.E. n° 199 del 30/07/1999;

della Legge 22 febbraio 2001, n. 36 – “Legge quadro sulla protezione delle esposizioni a campi elettrici, magnetici, ed elettromagnetici” – pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 7 marzo 2001;

del DPCM del 08 Luglio 2003 emanato in attuazione della Legge 36/2001, “Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz.” (G.U. n. 199 del 28 agosto 2003);

del Decreto Legislativo n° 259 del 01 Agosto 2003 “Codice delle Comunicazioni elettroniche” e s.m.i..

Art. 2- Finalità e obiettivi

Con il presente regolamento il comune stabilisce le seguenti finalità ed obiettivi:

- α) tutelare la salute umana, minimizzando l’esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici, compatibilmente con il mantenimento di una ragionevole qualità dei radioservizi svolti per pubblica utilità.
- β) tutelare l’ambiente e il paesaggio come beni primari;
- χ) individuazione delle aree del territorio comunale preferenziali o controindicate per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti di telefonia mobile ed altri apparati radioelettrici attraverso una razionale pianificazione degli stessi, minimizzando i fattori di impatto visivo a carico del paesaggio urbano ed extraurbano degli impianti ed assicurare ai gestori la copertura del servizio;
- δ) disciplinare le procedure per l’installazione, modifica, riconfigurazione, delocalizzazione, dismissione e ed in generale la gestione di tutti gli impianti;
- ε) stabilire i criteri per l’attuazione delle azioni di risanamento;
- φ) garantire il contenimento dell’inquinamento ambientale derivante dalle emissioni elettromagnetiche degli impianti ed il conseguimento, nell’esercizio degli stessi, del principio di minimizzazione anche mediante la razionalizzazione della distribuzione degli impianti e/o il loro accorpamento su strutture di supporto comuni o quantomeno all’interno di siti comuni;
- γ) vigilare affinché i soggetti interessati ad installare e/o mantenere gli impianti presentino, conformemente a quanto previsto dalla normativa, la migliore soluzione tecnica disponibile al momento della richiesta, che riduce al livello più basso possibile i campi elettromagnetici;
- η) conoscere la situazione generale relativa al livello d’esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici anche ai fini dell’autorizzazione all’installazione di nuovi impianti;
- ι) predisporre il catasto degli impianti esistenti;

- φ) dettare norme per l'esecuzione dei controlli sull'intensità dei campi elettromagnetici prodotti dalle stazioni radio base, ai fini dell'adozione di eventuali provvedimenti necessari al ripristino delle condizioni di sicurezza.
- κ) permettere la trasparenza dell'informazione alla cittadinanza e l'attivazione di meccanismi di partecipazione alle scelte, anche mediante incontri e dibattiti pubblici con l'Amministrazione comunale e/o con esperti, seminari, convegni, progetti educativi ecc.

Art. 3- Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento CEM si applica a tutti gli impianti di teleradiocomunicazione operanti nell'intervallo di frequenza compresa tra 100 KHz e 300 GHz, compresi gli impianti a micro celle e picocelle, gli impianti mobili su carato e gli impianti provvisori, nonché gli impianti di ponti radio installati nel territorio del Comune di Fondi, disciplinati dall'art. 87 e 87 bis del D.lgs 259/03 e s.m.i

2. Sono esclusi dal campo di applicazione del presente regolamento :

- a) gli impianti di radiotrasmissione e radio-localizzazione adibiti al servizio di Carabinieri, Forze di Polizia e Forze Armate, tenuto conto delle particolari esigenze al servizio espletate, nonché degli impianti di radiotrasmissione necessari all'esercizio delle RFI (G.S.R.M.);
- b) gli impianti per radioamatore e i cosiddetti transiti temporanei, usati nelle riprese televisive locali;
- c) gli impianti per reti a radiofrequenza dedicate alle emergenze sanitarie ed alla protezione civile.

Art. 4 - Definizioni

Ai fini applicativi del presente regolamento si fa riferimento alle disposizioni e definizioni recate dal D.Lgs 259/2003, dalla Legge 36/2001, dal D.P.R. 380/2001, e dal D.P.C.M. 8/7/2003,

Area di ricerca

Si tratta di un ambito territoriale del raggio di 150 mt all'interno del quale un gestore si propone di individuare puntualmente un sito per l'installazione di un nuovo impianto, al fine di garantire il servizio secondo gli standard previsti dalla concessione ministeriale, di copertura radio.

Riconfigurazione di un impianto esistente

Si intende per riconfigurazione di un impianto esistente qualunque modifica che riguardi la stazione radio base o l'installazione nel suo insieme, compreso l'inserimento di parabole per ponti radio o altre parti di impianto connesse al servizio, che diano luogo all'emissione di campi elettromagnetici nel campo delle radiofrequenze comprese tra 100 KHz e 300 GHz, ovvero l'effettuazione di interventi modificativi dell'aspetto visivo dell'impianto stesso.

Riassetto e risanamento di un impianto esistente

Per interventi di risanamento e bonifica di impianti esistenti si intendono le operazioni condotte sugli impianti stessi o loro parti, ivi compresa la delocalizzazione, in grado di consentire:

- il recupero dei valori limite o di qualità riferiti ai livelli di esposizione all'inquinamento elettromagnetico, a carico di uno o più ricettori esposti nelle condizioni corrispondenti allo stato di fatto, in conformità alle prescrizioni del vigente quadro normativo e del presente Regolamento, ove superati;

- la compatibilizzazione dell'inserimento paesaggistico dell'impianto attraverso interventi ed opere in grado di ridurre i fattori di impatto sul paesaggio visuale, sia a carico dell'ambiente urbano che dell'ambiente extraurbano;

Catasto degli impianti esistenti

Si intende per catasto degli impianti esistenti l'insieme dell'archivio relativo al censimento degli impianti fissi di telefonia mobile installati sul territorio comunale – e/o che generano campi elettromagnetici a carico di ricettori compresi nel territorio comunale.

esposizione

è la condizione di una persona soggetta a campi elettrici, magnetici, elettromagnetici, o a correnti di contatto, di origine artificiale;

limite di esposizione

è il valore di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico, considerato come valore di immissione, definito ai fini della tutela della salute da effetti acuti, che non deve essere superato in alcuna condizione di esposizione della popolazione e dei lavoratori per le finalità di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), della Legge 22 febbraio 2001, n. 36;

valore di attenzione

è il valore di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico, considerato come valore di immissione, che non deve essere, superato negli ambienti abitativi, scolastici e nei luoghi adibiti a permanenze prolungate per le finalità di cui all'articolo 1, comma 1, lettere b) e c), della Legge 22 febbraio 2001, n. 36. Esso costituisce misura di cautela ai fini della protezione da possibili effetti a lungo termine e deve essere raggiunto nei tempi e nei modi previsti dalla legge;

livello di esposizione

il valore di intensità di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico o di densità di potenza rilevabile in un volume occupato dal corpo umano;

obiettivi di qualità

i valori di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico, definiti dal D.P.C.M. 8/7/03 art.4, ai fini della progressiva minimizzazione dell'esposizione ai campi medesimi;

esercizio degli impianti fissi radioelettrici

l'attività di trasmissione di segnali elettromagnetici a radiofrequenza per radiodiffusione e telecomunicazioni;

regolamento comunale

provvedimento riferito al territorio comunale, che disciplina la localizzazione degli impianti radioelettrici per la telefonia mobile sulla base dei criteri generali stabiliti (dalla Regione, e) degli indirizzi di pianificazione territoriale di livello provinciale e regionale;

gestore

società concessionaria del servizio di telefonia cellulare

programma Annuale delle installazioni di telefonia mobile

Si intende per Programma Annuale l'insieme delle proposte relative alla installazione o individuazione delle aree di ricerca di nuovi impianti fissi e mobili, destinati ad un periodo d'esercizio superiore ai 10 giorni, riferite ad un determinato anno solare, che ciascuno dei gestori dei servizi sottopone all'Amministrazione Comunale entro il 30 giugno di ogni anno.

piano Annuale di Localizzazione

Si tratta dell'Atto conclusivo relativo alla previsione di installazioni per la telefonia mobile riferite ad un determinato anno, quale definitivamente risultante dagli esiti dell'istruttoria condotta sulle proposte formulate dai Gestori attraverso il Programma Annuale, riferite a singole installazioni.

Aree controindicate

Ai sensi del presente Regolamento, sono da considerarsi aree controindicate le aree di cui alla tabella 1 in cui la realizzazione degli impianti è consentita a particolari condizioni ove vi sono le seguenti opere, già realizzate e/o a ciò destinate dal vigente PRG,:

- A) asili, scuole, e aree destinate all'infanzia in genere;
- B) ospedali, case di cura , residenze socio-assistite, comunità terapeutiche in genere, aree sportive attrezzate ed edifici di culto;

TABELLA 1:

ELENCO DETTAGLIATO DEI PUNTI A) E B) DI CUI SOPRA DEL COMUNE DI FONDI

Denominazione	Plessi
FONDI 4 Dirigente Maria Rosaria Macera tel. 0771/531619	-Scuola Primaria ASPRI - Via degli Osci, 1 -Scuola dell'Infanzia MARIA PIA DI SAVOIA Via Edificio Scolastico, 1 - tel. 0771 502855
ISTITUTO COMPRENSIVO AMANTE Dirigente Annarita Del Sole tel. 0771/501626	-Scuola Primaria AMANTE - Via degli Osci, 1 -Scuola dell'Infanzia MARIA PIA DI SAVOIA Via Edificio Scolastico, 1
ISTITUTO COMPRENSIVO GARIBALDI Dirigente Maria Civita Paparello tel. 0771/531509	-Scuola dell'Infanzia e Primaria DOMENICO PURIFICATO Via Mola di S. Maria, s.n.c. -Scuola secondaria di I grado GARIBALDI Via Mola di Santa Maria, s.n.c. -Scuola dell'Infanzia e Primaria CUCURUZZO Via Cucuruzzo - tel. 0771 531069 -Scuola dell'Infanzia FOSSELLE Via Ponte Gagliardo, 74 - tel. 0771-502955 -Scuola Primaria S. MAGNO RENE Via Rene, 63 - tel. 0771-503144
ISTITUTO COMPRENSIVO MILANI Dirigente Luigia Bonelli tel. 0771/501653	-Scuola secondaria di I grado MILANI Via Toscana, 1 -Scuola dell'Infanzia e Primaria "G. GONZAGA" Via Toscana s.n.c. - tel. 0771 531373

	<p>-Scuola primaria CASABIANCA Via Sant'Anastasia - tel. 0771-555304</p> <p>-Scuola dell'Infanzia SALTO COVINO Via Covino - tel. 0771 57540</p> <p>-Scuola dell'Infanzia G. RODARI Via Ponte Tavolato - tel. 0771 532036</p>
<p>ISTITUTO DELL'IMMACOLATA tel. 0771/502082</p>	<p>Scuola primaria paritaria Via G. Gonzaga, 10</p>
<p>LICEO CLASSICO "P. GOBETTI" Dirigente Annarita Del Sole tel. 0771/501616</p>	<p>Via Piero Gobetti, 2</p>
<p>I. T. C. "LIBERO DE LIBERO" Dirigente Mario Fiorillo tel. 0771/501926</p>	<p>Via S. Magno, s.n.c.</p>
<p>I. T. I. S. "A. PACINOTTI" Dirigente Mario Fiorillo tel. 0771/531248</p>	<p>Via Appia lato Itri, 75</p>
<p>ISTITUTO S. FRANCESCO LICEO DELLE SCIENZE SOCIALI Dirigente Giovanni Stravato tel. 0771/502147</p>	<p>Via Mola di Santa Maria, s.n.c.</p>
<p>I.S.A.S. Dirigente Emidio Quadrino tel. 0771/531313</p>	<p>Via dei Colonna, 19</p>
<p>SCUOLA PARITARIA DELL'INFANZIA MATER DOMINI Tel. 0771 513001</p>	<p>Via dei Latini, 49</p>
<p>CENTRO DIURNO MINORI MAGICABULA</p>	<p>Piazza Cesare Beccaria</p>

SCUOLE DELL'INFANZIA E ASILI NIDO PRIVATI

Baby Club	Via Libero de Libero, 26	0771/512941
Scuola Materna Mons. Gargiulo	Via Torre	0771/504088
La Casetta	Via Casetta Ugo	3298469869
PIDIPUPI	Via Fucito n. 9	3202136614
Il Castello incantato	Via San Magno (ex Giardino d'infanzia)	
Il Girotondo	Via Appia lato Itri, n. 94-96	
Palazzo Caetani Colonna	Corso Appio Claudio	
Villa Cantarano	Via Cavour	

comprehensive delle aree recintate di pertinenza in dotazione esclusiva degli stessi.

Fasce territoriali in prossimità di ricettori sensibili

Per zona in prossimità – o in adiacenza – di **aree controindicate**, si intende una fascia territoriale esterna all'**area controindicata** e alla relativa area di pertinenza, di profondità, valutata in base alla legislazione esistente.

Aree preferenziali

Aree all'interno delle quali è auspicabile l'installazione di impianti, in questo ambito sono compresi i siti di proprietà comunale e di altri Enti pubblici e aree private con adeguate caratteristiche tecniche, per minimizzare l'esposizione ai campi elettromagnetici, e estetico-ambientali, per ridurre l'impatto visivo;

Gruppo tecnico di valutazione (GTV)

Il Gruppo Tecnico di Valutazione (GTV) ha funzione istruttoria, propositiva e consultiva. Esso è composto da:

- Dirigente del settore n°4 – Pianificazione urbanistica e territoriale o da un suo delegato
- Dirigente del settore n° 5 – LL.PP. e ambiente o da un suo delegato
- Responsabile Sportello unico per le Attività Produttive (SUAP) o da un suo delegato
- Due Consiglieri Comunali di cui uno rappresentate della maggioranza ed uno della minoranza, espressi dal Consiglio Comunale che restano in carica per tutta la durata della consiliatura.
- Un rappresentante dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale del Lazio.

Art. 5 - Minimizzazione dell'esposizione ai campi elettromagnetici

1. Il Comune, nel rispetto di quanto previsto per la protezione dalle esposizioni ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici ai sensi della legge quadro 22 febbraio 2001, n. 36, consente a tutti gli operatori di telecomunicazioni l'erogazione dei loro servizi ed in particolare la realizzazione e lo sviluppo delle reti di telefonia mobile e per i servizi wireless in genere.

2. Nel rispondere all'esigenza di cui al punto precedente, il Comune si adopera per la tutela della salute umana, dell'ambiente e del paesaggio. A questo scopo compie tutte le azioni e

adotta tutti gli accorgimenti ritenuti necessari per ridurre al minimo le esposizioni della popolazione ai campi elettromagnetici.

3. I soggetti interessati ad installare e/o mantenere sistemi di trasmissione ed impianti radioelettrici debbono presentare, conformemente a quanto previsto dalla normativa nazionale e regionale, la migliore soluzione tecnica, praticabile al momento della richiesta, che riduca al livello più basso possibile i campi elettromagnetici.

ART 6 - Limiti di esposizione e valori di attenzione

1. I limiti di esposizione e i valori di attenzione per la prevenzione rispettivamente degli effetti avuti e dei possibili effetti a lungo termine nella popolazione, dovuti alla esposizione dei campi elettromagnetici, sono quelli prescritti dal D.P.C.M. 08.07.2003 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 199 del 28.08.2003 all'art. 3.

2. Gli stessi si intenderanno variati automaticamente ove normative di carattere nazionale intervengano con disposizioni diverse

ART 7 – Obiettivi di qualità

1. Fermi restando i limiti di cui all'articolo 6, la progettazione, la realizzazione, nonché la modifica degli impianti, di cui all'Art. 3 del presente regolamento, devono avvenire utilizzando le migliori tecnologie disponibili in modo da produrre i valori di campo elettromagnetico più bassi possibile, al fine di minimizzare l'esposizione della popolazione

2. Gli obiettivi di qualità per la progressiva minimizzazione della esposizione ai campi elettromagnetici sono fissati dall'art. 4 del D.P.C.M. 08/7/2003.

3. Nel caso di esposizioni multiple generate da più impianti valgono le disposizioni contenute nell'art. 5 del D.P.C.M. 08/07/2003.

CAPO II

PIANIFICAZIONE E LOCALIZZAZIONE DELLE INSTALLAZIONI

Art. 8 – Localizzazione delle infrastrutture ed impianti

1. Il Consiglio Comunale approva il Piano Annuale di Localizzazione al fine di individuare quelle aree del territorio definite come preferenziali e quelle controindicate per localizzare puntualmente gli impianti di telecomunicazione tenendo conto del diritto alla salute dei cittadini e delle esigenze dei gestori garantendo comunque l'interesse di rilievo nazionale ad una capillare distribuzione del servizio.

2. Il Piano Annuale di Localizzazione allegato al presente piano come "allegato A mappa delle localizzazioni" ne costituisce parte integrante e può contenere:

- a) localizzazione degli impianti esistenti cd catasto degli impianti esistenti;
- b) programma di sviluppo delle compagnie richiedenti;
- c) aree preferenziali;
- d) aree controindicate;
- e) eventuali nuovi siti validati al fine di ospitare nuovi impianti.

Esso sarà soggetto ad aggiornamento annuale in funzione della evoluzione normativa, di intervenute esigenze tecniche nonché a seguito della valutazione dei programmi di sviluppo delle reti presentate annualmente dai gestori e dei programmi di rilocalizzazione di impianti esistenti adottati dal Comune di Fondi.

3. Per la realizzazione di tali impianti dovranno essere osservate le eventuali prescrizioni imposte dal Piano Annuale di Localizzazione.

4. L'installazione degli impianti è consentita solo nei siti e nelle aree individuate nella mappa delle localizzazioni.

L'eventuale installazione in siti differenti rispetto alla mappa delle localizzazioni dovrà essere adeguatamente motivata e dovrà essere sottoposta all'approvazione del consiglio comunale.

Le aree e gli immobili di proprietà o in possesso di enti pubblici, ad esclusione dei siti posti su aree controindicate ai sensi del presente regolamento, sono da considerarsi quali aree maggiormenti idonee all'installazione e alla rilocalizzazione degli impianti e quindi preferenziali nella redazione e negli aggiornamenti nella mappa delle localizzazioni.

5. Al fine di ridurre l'impatto visivo, il numero dei siti complessivi e facilitare il controllo, compatibilmente con le esigenze di copertura del servizio e per ottimizzare l'utilizzo delle aree che ospitano gli impianti stessi è previsto l'uso comune di un unico palo/traliccio tra più gestori nel rispetto del principio di minimizzazione, e nel rispetto dei limiti di inquinamento elettromagnetico previsti dalla normativa, sempre nel rispetto dei limiti di esposizione previsti dalla normativa vigente.

6. Le strutture dovranno essere realizzate con materiali e tecnologie di intervento tali da garantire il miglior inserimento sotto l'aspetto ambientale – paesaggistico adottando soluzioni progettuali di particolare pregio estetico e dovranno essere realizzate, con sistemi strutturali tali da garantire la sicurezza sotto l'aspetto statico ed esecutivo.

7. I gestori dovranno conservare e mantenere con cura gli impianti, sia per finalità estetiche e di decoro, sia per garantire l'efficacia delle misure di protezione adottate ai fini del contenimento delle emissioni.

Art. 9 – Criteri e prescrizioni per la salvaguardia dei valori percettivi, estetici ed ambientali

L'inserimento di nuovi impianti di telefonia mobile, fatto salvo l'obiettivo di minimizzazione dell'esposizione della popolazione, dovrà inoltre rispondere ai seguenti criteri generali:

Territorio Urbanizzato

1. Nel territorio urbanizzato dovrà essere perseguita una progettazione integrata con il contesto urbanistico di riferimento.

2. Sono ammessi nel T.U. soluzioni a palo, da progettare come elementi di arredo urbano.

3. Gli interventi dovranno essere attuati minimizzando l'alterazione dello skyline ed evitando comunque collocazioni di cui sia consentita una percezione visiva ampia o su cui convergano più punti di vista, o disposte secondo allineamenti o scorci prospettici caratterizzati dalla presenza di elementi qualificanti del paesaggio urbano.

Territorio extraurbano

1. Salvaguardia di tratti costituenti scorci prospettici, di corridoi con percezione lunga (rettilinei di strade storiche ecc.) e di spazi aperti su porzioni di campagna interessate da elementi tipici del paesaggio agrario locale, paesaggio naturale di continuità ed agrario rurale.

2. Le apparecchiature a terra dovranno essere schermate attraverso siepi e alberature costituite da essenze tipiche locali, integrando, ove possibile, sistemi di verde già presenti sul territorio; ove, a seconda dei contesti, non risulti disponibile una sufficiente superficie al fine di realizzare una adeguata schermatura con essenze tipiche locali, le apparecchiature a terra dovranno essere interrate.

3. Nella previsione di nuove installazioni in aree anche indirettamente interessate dalla presenza di edifici vincolati, i valori percettivi da salvaguardare sono quelli degli edifici e del loro contesto (aree cortilive, spazi aperti adiacenti, viali di accesso, aree verdi di

pertinenza, ecc.), assumendo come punti di vista le strade e gli edifici limitrofi, in considerazione della maggiore apertura delle visuali propria del contesto extraurbano.

Criteri, prescrizioni e divieti comuni ai territori urbani ed extraurbani

4. Deve essere perseguito per ogni impianto o installazione - sia relativamente ai supporti, che ai corpi emittenti, che alle apparecchiature a terra (shelters) – il massimo livello di compatibilità e armonizzazione con lo specifico contesto urbano o extraurbano di previsto inserimento, studiando caso per caso, in fase progettuale, forma, dimensione, materiali, colore e collocazione specifica dell'installazione, per minimizzare l'intrusione visiva e renderne meglio accettabile la percezione, e comunque utilizzando la migliore tecnologia disponibile.

5. Nel territorio aperto, ove consentito, l'eventuale inserimento di un nuovo impianto deve seguire i seguenti criteri:

- privilegiare nella scelta del sito aree già servite da viabilità ed accessibili, al fine di evitare di realizzare nuove infrastrutture a servizio della postazione;
- evitare impianti dotati di elementi particolarmente impattanti e tinteggiati con colorazioni vistose, salvo esigenze di sicurezza militari e/o civili.

6. Eventuali allacci alle reti di servizi (tipo quella elettrica), per la messa in funzione dell'impianto di telefonia, dovranno essere di norma realizzate con impianti interrati.

Art. 10 – Gruppo tecnico di valutazione (GTV)

1. E' istituito il Gruppo Tecnico di Valutazione (GTV), con funzione istruttoria, propositiva e consultiva e con parere obbligatorio (espresso a maggioranza di almeno 2/3 dei presenti), al quale vengono attribuite le seguenti funzioni:

- verificare l'attuazione del presente Regolamento, proponendo aggiornamenti, modifiche ed integrazioni;
- elaborare il Piano Annuale di Localizzazioni degli impianti di telefonia mobile ed i suoi aggiornamenti, eventualmente avvalendosi della collaborazione degli Uffici interni all'Ente, della consulenza di esperti in pianificazione di impianti e richiedendo la partecipazione di dell' ASL per l'espressione dei pareri tecnici;
- valutare i Programmi annuali delle installazioni di telefonia mobile presentati dai gestori, in relazione a tutti gli aspetti interessati, secondo le modalità previste dal presente regolamento.
- monitorare e valutare gli effetti che l'attuazione del Piano Annuale di Localizzazioni può avere sull'ambiente.
- Entro il 31 ottobre di ogni anno il Gruppo Tecnico di Valutazione valuta i programmi annuali presentati dai Gestori e ne presenta una relazione scritta all'Amministrazione. La valutazione dei programmi di sviluppo delle reti di telecomunicazione viene effettuata tenendo conto delle conoscenze scientifiche, delle novità tecnologiche e delle ricerche sanitarie al fine di fornire indicazioni e soluzioni tecniche per la realizzazione degli impianti.

2. Il Gruppo Tecnico di Valutazione è composto da:

- Dirigente del settore n°4 – Pianificazione urbanistica e territoriale
- Dirigente del settore n° 5 – LL.PP. e ambiente
- Responsabile Sportello unico per le Attività Produttive (SUAP) o da un suo delegato
- Due Consiglieri Comunali di cui uno rappresentate della maggioranza ed uno della minoranza, espressi dal Consiglio Comunale che restano in carica per tutta la durata della consiliatura.

- Un rappresentante dell' Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale del Lazio

3. Per l'esercizio delle sue funzioni il GTV si può avvalere della consulenza di esperti.
4. La composizione del Gruppo Tecnico di Valutazione può essere modificata o integrata, mediante apposito atto di Giunta Comunale, relativamente alla nomina dei dirigenti del 4° e 5° settore, in relazione alle esigenze tecniche ed istruttorie che dovessero eventualmente emergere.
5. Le attività del Gruppo Tecnico di Valutazione saranno rese pubbliche, sul sito del Comune e all'Albo pretorio, sia per gli interessati che per i cittadini, associazioni e comitati, che possono presentare eventuali osservazioni entro giorni 20 dalla data di pubblicazione.
6. Entro 90 giorni dall'approvazione del presente regolamento, il dirigente del Settore n°4 - Pianificazione urbanistica e territoriale, convoca il GTV e durante la prima seduta si procede alla nomina del presidente e del segretario, le riunioni del GTV vengono convocate dal presidente o a seguito di motivata richiesta di almeno un componente.
7. Per quanto non disciplinato dal presente regolamento, in merito al funzionamento del GTV, si applicheranno, in quanto compatibili, le norme che disciplinano il funzionamento delle commissioni consiliari permanenti.

Art. 11 – Programma Annuale delle installazioni di telefonia mobile

L'autorizzazione comunale all'installazione di impianti fissi di telefonia mobile, o alla loro riconfigurazione, secondo quanto disposto dal presente Regolamento, è subordinata alla presentazione da parte dei Gestori del Programma annuale delle installazioni fisse di telefonia mobile.

2. Il Programma annuale delle installazioni di telefonia mobile deve essere redatto secondo le disposizioni del presente Regolamento.
3. Il Programma annuale deve essere presentato allo Sportello unico per le Attività Produttive (SUAP) del Comune di Fondi entro il 30 giugno dell'anno precedente a quello di riferimento, e deve indicare i siti puntuali, e le aree di ricerca, nei quali si intendono installare gli impianti, nonché l'indicazione delle riconfigurazione di impianti esistenti che si intendono realizzare, nell'anno successivo alla sua presentazione.
4. Il Programma annuale deve essere corredato dalla documentazione prevista dalla legislazione vigente ivi compresi i pareri previsti.
5. Nell'eventualità in cui più gestori presentino le medesime localizzazioni puntuali o localizzazioni che, per la loro specifica ubicazione, siano tali da risultare incompatibili con impianti già esistenti, il GTV propone la condivisione dei siti interessati, applicando comunque il criterio della prevalenza in relazione alla coerenza con le previsioni del Presente regolamento e in subordine all'ordine cronologico di presentazione dei Programmi.
6. Il GTV può convocare una riunione con i gestori per proporre eventuali modifiche ai siti puntuali richiesti, alle aree di ricerca e/o l'eventuale condivisione dei siti. La documentazione relativa alle modifiche concordate con i gestori dovrà pervenire entro 20 giorni dalla data della suddetta riunione; diversamente i siti puntuali o le aree di ricerca proposte, per le quali non sia pervenuta la documentazione relativa alle modifiche concordate con i gestori, verrà stralciata dal Piano Annuale di Localizzazioni e gli impianti ivi proposti non potranno essere autorizzati.

Art. 12 – Piano Annuale di Localizzazione

Il Comune coordina la pianificazione dello sviluppo delle reti di telecomunicazioni sulla base degli impianti individuati nella mappa delle localizzazioni cd “catasto degli impianti esistenti” ed anche sulla base dei Programmi Annuali delle installazioni di telefonia mobile. La proposta di Piano Annuale di Localizzazioni delle installazioni contiene l’individuazione degli impianti esistenti, come da “catasto degli impianti esistenti” documento propedeutico e necessario alla redazione del Piano Annuale delle installazioni, e dei siti di localizzazione per i nuovi impianti, nonché degli interventi di riconfigurazione degli impianti esistenti, come da programmi di sviluppo dei gestori, eventualmente modificati ed integrati per assicurare il rispetto dei criteri di localizzazione e il perseguimento delle finalità e obiettivi previsti dal presente regolamento,

A tale scopo la proposta di Piano può individuare alternative localizzative o realizzative o tecnologiche, all’uopo privilegiando le aree maggiormente idonee e laubicazione degli impianti, tenendo comunque conto delle esigenze di copertura del servizio a parità di opportunità tra i diversi gestori.

La proposta di Piano Annuale di Localizzazione delle installazioni è comprensiva di:

- una relazione tecnica, giustificativa delle scelte, in relazione agli obiettivi perseguiti;
- un elaborato cartografico in scala 1/5000 su base CTR con l’individuazione dei ricettori sensibili, loro aree di pertinenza e relative fasce territoriali, zone sottoposte a particolari limitazioni localizzative e relative fasce territoriali, il perimetro del territorio urbanizzato e del territorio extraurbano, come definiti dal presente Regolamento.
- un elaborato cartografico in scala 1/5000 su base CTR con l’indicazione degli impianti esistenti e dei siti di localizzazione ed eventuale delocalizzazione per i nuovi impianti;
- norme tecniche operative che specifichino le eventuali caratteristiche costruttive ammesse per gli impianti, anche per favorire la qualità architettonica e la mitigazione ambientale.

Le proposte presentate dai gestori o soggetti interessati, inserite nel Programma Annuale delle Installazioni di Telefonia Mobile, saranno depositate per 30 giorni consecutivi presso lo Sportello Unico Per le Attività Produttive affinché chiunque sia interessato possa prenderne visione; si darà comunicazione di tale deposito, mediante avviso affisso all’albo pretorio e sul sito Internet dell’Amministrazione comunale; nei successivi 30 giorni chiunque potrà formulare osservazioni e/o opposizioni; entro il 30 ottobre di ogni anno il GTV redige la proposta di Piano Annuale delle Localizzazioni, tenendo conto delle proposte dei gestori, della documentazione pervenuta relativa ad eventuali modifiche concordate con i gestori, delle osservazioni e/o opposizioni pervenute e di quant’altro necessario al conseguimento delle finalità ed obiettivi previsti nel presente regolamento; entro il 30 dicembre di ogni anno con apposita deliberazione di Consiglio Comunale previo ottenimento dei preventivi pareri ARPA è definitivamente approvato il Piano Annuale di Localizzazione.

Qualora entro il 30 giugno d’ogni anno non pervenga alcun Programma Annuale delle installazioni di telefonia mobile da parte dei gestori, resterà in vigore il previgente Piano Annuale di Localizzazione

Il Comune approva le varianti al Piano Annuale di Localizzazione con le stesse modalità seguite per la prima approvazione.

Art. 13 Catasto degli impianti esistenti

Si intende per catasto degli impianti esistenti l'insieme dell'archivio relativo al censimento degli impianti fissi di telefonia mobile installati sul territorio comunale – e/o che generano campi elettromagnetici a carico di ricettori compresi nel territorio comunale. ove apprezzabili strumentalmente, - corredato dei dati, delle informazioni e della cartografia di localizzazione e identificazione di ciascun impianto fisso, in modo da consentire la correlazione tra ubicazione e caratteristiche radioelettriche degli stessi, ai fini di una esaustiva valutazione dei campi elettromagnetici a carico dei ricettori esposti.

Ai fini della predisposizione del catasto degli impianti esistenti, la cui redazione è propedeutica al Piano Annuale di Localizzazione, i gestori di tutti gli impianti, operanti nell'intervallo delle frequenze tra 100 KHz e 300 GHz, entro 180 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento forniscono all'Amministrazione comunale la mappa completa degli impianti esistenti sul territorio comunale, corredata dalla documentazione di cui al successivo Capo III – Autorizzazioni del presente Regolamento (Artt. da 14 a 17).

L'amministrazione comunale scaduto il termine per la denuncia degli impianti procederà alla realizzazione, entro 30 giorni, di un catasto denominato "Catasto degli Impianti esistenti".

L'Amministrazione comunale aggiorna, ogni anno, il "Catasto degli Impianti esistenti" mentre i gestori degli impianti, sono tenuti a comunicare, entro 30 giorni, ogni variazione di proprietà degli stessi o le loro caratteristiche tecniche, nonché la loro chiusura ovvero la messa fuori servizio per periodi superiori a sei mesi.

CAPO III AUTORIZZAZIONI

Art. 14 – Autorizzazione

Qualsiasi installazione di impianti o loro riconfigurazione deve essere autorizzata dallo Sportello per le Attività Produttive del Comune di Fondi, in conformità alle norme vigenti, a quelle del presente regolamento, ad atti da esso previsti o comunque conseguenti ed al Piano annuale di localizzazione.

Il provvedimento di autorizzazione costituisce titolo abilitativo che assorbe quello edilizio.

Art. 15 – Procedimento autorizzatorio

1. La domanda per l'installazione di un nuovo impianto o per la modifica anche solo radioelettrica di un impianto esistente deve pervenire al S.U.A.P. e contestualmente all'ARPA, corredata degli elaborati di cui al successivo articolo del presente regolamento. Nel caso di installazione di impianti, con tecnologia UMTS o altre, con potenza in singola antenna uguale o inferiore ai 20 Watt, fermo restando il rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e delle finalità indicate, è sufficiente la denuncia di inizio attività.

2. I pareri degli altri enti competenti vengono richiesti, per le opportune valutazioni, direttamente dal Comune inviando ad essi copia dell'istanza ovvero della denuncia. Nel caso di motivato dissenso di uno degli enti interessati si procederà alla convocazione di una conferenza di servizi come previsto dall'art. 87 del D.Lgs. 1° agosto 2003, n° 259.

3. Gli Uffici Comunali controlleranno la completezza della domanda ed entro quindici giorni dal ricevimento della stessa potranno richiedere, se necessaria, l'eventuale documentazione integrativa, dando comunicazione motivata al richiedente dell'eventuale

mancanza di completezza o non conformità alle norme vigenti, a quelle del presente regolamento, ad atti da esso previsti o comunque conseguenti ed al Piano annuale di localizzazione.

4. Le istanze di autorizzazione e le denunce di attività si intendono accolte qualora entro il termine previsto dalla normativa vigente dalla presentazione del progetto e della relativa domanda, fatta eccezione per il dissenso di cui il comma 2 del presente articolo, non sia stato comunicato un provvedimento di diniego.

5. Le opere debbono essere realizzate, a pena di decadenza dall'autorizzazione, nel termine perentorio di dodici mesi dalla ricezione del provvedimento autorizzatorio espresso, oppure dalla formazione del silenzio – assenso.

6. In caso di interventi ricadenti in zone sottoposte a vincolo paesaggistico l'autorizzazione viene rilasciata entro 30 giorni dal termine di scadenza del potere del Ministero dei beni culturali di annullare l'autorizzazione rilasciata ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. 42/2004.

7. In caso di interventi interessanti immobili vincolati, o di particolare valore storico, architettonico e monumentale di cui al comma precedente, l'autorizzazione deve essere rilasciata entro 30 giorni dal parere favorevole della Soprintendenza ai Beni Ambientali Architettonici Artistici e Storici.

8. Alla messa in funzione dell'impianto, il gestore comunica la fine dei lavori, attestando la conformità dello stesso al progetto già depositato all'ARPA ed autorizzato ai sensi dell' art. 14 del presente regolamento, tramite il deposito di una autocertificazione.

Art. 16 – Progettazione

1. Al fine di ottenere l'autorizzazione, i gestori degli impianti di radiocomunicazione devono presentare al Comune la domanda accompagnata dalla documentazione di cui al comma 2 in almeno quattro copie. Nel caso in cui l'intervento interessi immobili vincolati, deve essere prevista una copia aggiuntiva per la Soprintendenza ai Beni Ambientali Architettonici Artistici e Storici, mentre se l'intervento ricade in aree a vincolo paesaggistico le copie devono essere complessivamente sette.

2. La documentazione necessaria è la seguente:

a. Caratteristiche del sito e dell'impianto:

- progetto dell'impianto in scala 1/200 (con planimetria e prospetti delle installazioni a terra e in quota);
- inserimento fotografico da almeno quattro punti di vista, e comunque da punti di vista ritenuti più significativi ai fini di una adeguata valutazione sull'inserimento nel contesto urbanistico di riferimento, urbano ed extraurbano;
- altitudine e coordinate geografiche del punto o zona di installazione;
- carta altimetrica 1/5000 qualora necessaria;
- cartografia aggiornata in scala 1/2000, con l'indicazione degli edifici presenti, delle loro altezze, delle destinazioni d'uso e delle loro aree di pertinenza in un raggio di 200 metri dall'impianto stesso, individuato con le rispettive direzioni di puntamento delle antenne trasmettenti (rispetto al nord geografico);
- estratto del Piano Annuale di Localizzazione delle stazioni radio base per telefonia mobile vigente;
- estratto del P.R.G. dell'area interessata;
- estratto catastale; Stralci C.T.R., C.T.C.; Stralci P.T.P.R., P.T.P., P.A.I., Vincolo Idrogeologico, Stralcio cartografie dei siti Z.P.S. e S.I.C.;

- titolo di disponibilità dell'immobile e legittimazione ad intervenire sull'immobile;
- eventuali pareri di competenza;

b. caratteristiche radioelettriche e valutazione strumentale

- banda di frequenza assegnata in trasmissione e in ricezione,
- scheda tecnica dell'impianto con indicato il numero di celle, tipo, modello e dimensioni delle antenne trasmettenti, altezza del centro elettrico per ogni cella, guadagno rispetto all'irradiatore isotropo ed eventuale tilt (elettrico o meccanico);
- direzioni di puntamento rispetto al nord geografico, numero di trasmettitori e potenza in Watt dei canali per cella per ogni direzione di puntamento;
- diagrammi angolari di irradiazione verticale e orizzontale del sistema irradiante corredati dell'attenuazione in dB della potenza irradiata, informatizzata ad intervalli di almeno due gradi;
- relazione descrittiva dell'area di installazione dell'impianto con l'indicazione delle modalità di accesso da parte del personale di servizio e dell'ubicazione del locale contenente gli apparati tecnologici;
- valutazione strumentale del fondo elettromagnetico, in corrispondenza degli edifici maggiormente interessati dai lobi primari di irradiazione;
- valutazione del campo elettrico generato dall'impianto nelle condizioni di massimo esercizio, tenuto conto di eventuali contributi derivanti dalla presenza di altre installazioni;
- dichiarazione del progettista abilitato resa ai sensi dell'art. 481 del Codice Penale che assevera la conformità del progetto presentato oltre che a quanto disposto dal presente regolamento anche alle disposizioni delle vigenti normative. Inoltre, per antenne da installare su edifici:
 - planimetria della copertura dell'edificio in scala 1/100, corredata dei prospetti verticali nella medesima scala, e sezione significativa in scala 1/100 del tetto e dell'ultimo piano dell'edificio, con il posizionamento delle antenne, con specificazione delle destinazioni d'uso del piano immediatamente sottostante alla copertura;

4. I gestori degli impianti dovranno garantire, con la migliore e maggiore copertura possibile, un sistema di rete wireless, con accesso gratuito.

5. L'inizio dei lavori è subordinato alla preventiva autorizzazione scritta dell'Assessorato ai Lavori Pubblici, settore OO.LL.PP. di Latina e Provincia ai sensi e per gli effetti dell'art. 18 della legge 02/02/1974 n°64 e s.m.i. e dovrà essere comunicato con apposte le firme ed i relativi timbri del direttore dei lavori, dell'impresa esecutrice in segno di accettazione dell'incarico e munito di preventiva autorizzazione del Genio Civile di Latina per quanto attiene la legge antisismica.

Art. 17- Installazioni provvisorie

Possono essere rilasciate autorizzazioni all'installazione provvisorie di impianti, previo parere favorevole di tutti gli enti competenti, per un tempo non superiore a 180 giorni. Non possono essere rilasciate autorizzazioni all'installazione provvisoria di impianti su aree o immobili indicati come Ricettori sensibili e nelle relative Fasce territoriali in prossimità di ricettori sensibili

Gli impianti provvisori saranno ammessi :

- come soluzioni temporanee in occasione di manifestazioni, fiere, convegni ed in ogni caso in cui siano richieste maggiori possibilità di comunicazione e si preveda un sovraccarico sulle reti esistenti con possibili disservizi e penalizzazione degli utenti e dei gestori;
 - come soluzioni temporanee in attesa della rilocalizzazione degli impianti ;
 - in occasione di calamità naturali, per esigenze di pubblica sicurezza ed altre emergenze;
 - in ogni altro caso in cui l'Amministrazione Comunale lo ritenga necessario, al fine di consentire agli operatori la possibilità di erogare il servizio e agli utenti di fruirne.
2. Detti impianti sono soggetti a controlli e monitoraggi di cui all'art. 23 del presente regolamento.
 3. Gli impianti provvisori non devono in alcun caso superare i limiti di esposizione previsti dalla legislazione vigente e devono rispettare il principio di minimizzazione previsto dalla Legge Quadro n° 36/2001, dai relativi decreti di attuazione e dalle successive modifiche ed integrazioni, e dal presente regolamento.
 4. La richiesta dovrà pervenire al S.U.A.P. corredata di tutto quanto previsto al precedente art. 16 del presente regolamento.
 5. In ogni caso, al termine prefissato l'area di sedime deve essere ripristinata nelle condizioni precedenti. Il ripristino e/o la rimozione debbono essere garantiti mediante polizza fideiussoria ed atto unilaterale di impegno alla rimozione, senza nulla pretendere.
 6. Decorsi i termini, la mancata rimozione degli impianti si configura come installazione non autorizzata, e comporta l'incameramento della cauzione, l'emissione di apposita ordinanza di rimozione, che è eseguita a cura e spese del gestore, o in ottemperanze a cura dell'ente comunale, e l'applicazione delle sanzioni previste al successivo art. 25 del presente Regolamento.
 7. Gli impianti di cui al presente articolo sono tenuti al rispetto dei limiti di esposizione ai campi elettromagnetici di cui al DPCM del 08 Luglio 2003 emanato in attuazione della Legge 36/2001 e devono rispettare il principio di minimizzazione previsto dalla L. 36/2001, dai relativi decreti di attuazione e dalle successive modifiche e integrazioni e non possono essere posizionati su aree o immobili indicati come Ricettori sensibili e nelle relative Fasce territoriali in prossimità di ricettori sensibili.
 8. Sono fatti salvi le eventuali autorizzazioni e pareri previsti dal decreto legislativo n° 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio), e altri atti di assenso dovuti per legge.

Art. 18- Impianti di altri enti pubblici o a loro servizio

1. Tutti gli Enti pubblici diversi dal Comune, ivi comprese le Forze armate e le forze di Polizia o i gestori delle opere dedicate esclusivamente alla sicurezza ed al controllo del traffico ferroviario, che abbiano necessità di installare impianti di cui al comma 1 dell'art. 3 del presente Regolamento devono inviare allo Sportello Unico delle Attività produttive del Comune di Fondi, 90 giorni prima dell'effettivo inizio dei lavori , una comunicazione in cui si dichiara che tali impianti servono a garantire l'espletamento dei propri servizi di pubblica utilità o diretti alla difesa nazionale.
2. In caso contrario valgono le procedure di cui al presente Regolamento.
3. In ogni caso resta invariato l'obbligo di legge per il rispetto dei limiti di esposizione ai campi elettromagnetici di cui al DPCM del 08 Luglio 2003 emanato in attuazione della Legge 36/2001.

4. Detti impianti (con le finalità di cui al c.2) potranno pertanto essere autorizzati, previa acquisizione dei preventivi pareri sovra comunali necessari.

CAPO IV CONTROLLO E MONITORAGGIO DEL TERRITORIO.

Art. 19 - Messa in funzione dell'impianto

1. All'attivazione dell'impianto dovrà essere data comunicazione scritta al Comune e all'ARPA con indicazione dei dati di esercizio dell'impianto, per consentire l'aggiornamento del Catasto informatizzato di cui al precedente art. 13.
2. Successivamente alla prima attivazione, dovrà essere data comunicazione al Comune relativamente ad ogni modifica delle caratteristiche di esercizio dell'impianto, fermo restando l'attivazione delle procedure previste dal presente Regolamento.
3. Occorre che sia prodotto il certificato di regolare esecuzione delle opere, la messa in funzione dell'impianto è subordinata alla presentazione da parte del direttore dei lavori di una dichiarazione di fine lavori, firmata ed autenticata, attestante la conformità e la corrispondenza dell'impianto rispetto al progetto autorizzato.

Art. 20 – Impianti esistenti

1. Per gli impianti esistenti, legittimamente installati in virtù di precedenti disposizioni, è ammessa esclusivamente la manutenzione ordinaria, senza alcuna loro modifica. Ogni trasformazione è soggetta a nuovi titoli abilitanti.
2. Il Comune richiederà ai gestori degli impianti stessi ed al proprietario del suolo e/o dell'immobile sul quale insiste l'impianto un'autocertificazione attestante che l'impianto non supera i limiti e i valori previsti dalla vigente normativa, come pure le caratteristiche tecniche dell'impianto radiante stesso (tipo di antenna, potenza al connettore d'antenna, numero di canali, ecc.) comprese le misurazioni di fondo con impianto spento e funzionante.

Art. 21 – Risanamento degli impianti nelle aree sensibili

1. Gli impianti in essere al momento dell'entrata in vigore del presente Regolamento devono tendere a perseguire gli obiettivi di qualità e i criteri localizzativi previsti dai precedenti del presente regolamento.
2. A tale scopo il Comune, anche ricorrendo ad un percorso concertativo con i soggetti gestori, può prevedere la predisposizione di Progetti di riassetto e risanamento degli impianti esistenti.
3. Il Progetto di riassetto e risanamento degli impianti esistenti prevede le modificazioni, gli adeguamenti e le delocalizzazioni che si rendessero necessarie per ricondurre a conformità, rispetto ai divieti, indicazioni, obiettivi di qualità e criteri localizzativi del presente Regolamento, gli impianti installati eventualmente difformi, con priorità per gli impianti installati in prossimità dei siti controindicati di cui alla tabella 1 dell'art. 4 del presente regolamento.
4. A tal fine devono essere comunque garantite ai gestori interessati alternative localizzative e costruttive o tecnologiche che forniscano sufficienti garanzie di funzionalità ai fini della copertura del servizio.
5. Il Piano Annuale di Localizzazione può individuare gli impianti da sottoporre a Progetto di riassetto e risanamento, concordando con i gestori gli impianti fissi già esistenti da

sottoporre ad interventi finalizzati a ridurre l'impatto visivo, ambientale, o a ricondurre le emissioni entro i limiti di esposizione e gli obiettivi di qualità di cui al presente Regolamento.

6. L'autorizzazione dei programmi annuali delle installazioni di cui al precedente art. 11 è subordinata alla presentazione dei progetti di cui al presente articolo, e nel provvedimento verranno indicati i termini e le garanzie per l'adeguamento degli impianti ai suddetti progetti di riassetto e risanamento.

7. I termini per la presentazione dei progetti per la rilocalizzazione degli impianti esistenti sono individuati con ordinanza comunale specifica la quale può disporre la rilocalizzazione di Ufficio in assenza di accordo con i gestori.

Art. 22 – Attività di controllo

1. L'amministrazione Comunale nella persona del Sindaco, si riserva di far eseguire controlli ambientali, senza preavviso ai gestori, avvalendosi dell'ARPA dell'ASL, di tecnici specializzati nella materia, dall'ufficio preposto del Comune con proprie attrezzature, per verificare la rispondenza della conformità dell'impianto al progetto, alle condizioni e prescrizioni previste nell'atto amministrativo per l'impianto in esercizio, ed alla veridicità delle dichiarazioni, tramite misurazioni aggiornate del campo elettrico in base alle disposizioni legislative vigenti al momento della misura medesima e nel rispetto dei criteri e degli obiettivi di qualità dettati dalle vigenti disposizioni di legge e dal presente regolamento.

2. Nel caso di accertato superamento dei limiti stabiliti dalla normativa vigente, e di tutte le condizioni e prescrizioni previste dall'atto amministrativo per la realizzazione dell'impianto, verrà emessa ordinanza da parte del Responsabile del settore Ambiente del comune, per il ripristino delle condizioni prescritte entro il termine massimo di giorni 60 (sessanta).

3. Accertato, tramite il sistema di rilevamento di cui sopra, un livello di emissioni superiore ai limiti fissati dalla legislazione vigente, l'ARPA o altro ente delegato, verificherà sul posto l'effettivo livello di campo elettromagnetico e la sorgente che lo genera per l'adozione, a cura dell'ente locale, di tutte le misure di salvaguardia della popolazione, compreso la disattivazione dell'impianto che crea l'emissione di campo elettromagnetico al di sopra dei limiti fissati dalla legislazione vigente.

Art. 23 – Educazione Ambientale

1. Il Comune promuove campagne di informazione ed educazione ambientale in materia di inquinamento elettromagnetico destinate ai cittadini, con particolare attenzione al mondo scolastico, eventualmente avvalendosi di esperti e/o di tecnici dall'ARPA o AUSL.

2. I costi di tali campagne sono finanziati con i proventi dei canoni di affitto ai gestori delle aree di proprietà pubblica.

Art. 24 - Sanzioni amministrative

1. Chiunque installi, esercisca o modifichi un impianto in assenza dell'autorizzazione di cui all'art. 14 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di € 30.000,00; in tal caso, l'amministrazione comunale ordina la cessazione immediata dell'esercizio dell'impianto.

2. L'inosservanza delle prescrizioni autorizzative dettate dall'Amministrazione Comunale è soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di €. 15.000,00. In tal caso, l'amministrazione comunale ordina la sospensione dell'autorizzazione fino all'ottemperanza delle prescrizioni stesse.

3. La persistente o reiterata violazione delle prescrizioni autorizzative dà luogo all'irrogazione della sanzione amministrativa di € 30.000,00, alla revoca dell'autorizzazione rilasciata, all'immediata cessazione dell'attività.
4. Nel caso in cui si impedisca al personale incaricato dei controlli l'accesso agli impianti ovvero ai dati, alle informazioni e ai documenti richiesti per l'espletamento delle funzioni di vigilanza, è irrogata la sanzione amministrativa del pagamento di una somma pari a € 10.000,00.
5. In caso di superamento dei limiti di emissione e degli obiettivi di qualità fissati dalla legislazione vigente e dal presente regolamento, viene applicata la sanzione amministrativa prevista dall'art. 15 della Legge 22 febbraio 2001, n° 36; l'Amministrazione Comunale diffida il soggetto inadempiente all'immediata riconduzione entro i limiti e valori normativamente fissati.
6. In caso di recidiva l'importo della sanzione è raddoppiato; fatto salvo l'ordine di cessazione immediata dell'attività, nonché la revoca dell'autorizzazione rilasciata.
7. In tal caso viene assegnato un nuovo termine, non superiore a 90 giorni, entro il quale l'obbligo previsto deve essere adempiuto.
8. In caso di inadempimento dopo tale ultimo termine, la sanzione di cui al comma 6 viene nuovamente comminata.
9. Nei casi previsti dal comma precedente, in caso di reiterata inadempienza, viene emanata ordinanza di cessazione immediata dell'attività, e viene revocata l'autorizzazione già rilasciata.
10. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo, si applicano le norme di cui alla Legge 16 gennaio 2003, n° 3 "Disposizioni ordinarie in materia di pubblica amministrazione", al D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (T.U.E.L.)", alla Legge 24 novembre 1981, n° 689 "Modifiche del sistema penale" e loro successive integrazioni e modificazioni, alla Legge 36/2001, relativi decreti di attuazione e del D.Lgs. 1° agosto 2003, n° 259 e s.m.i..
11. In riferimento alle sanzioni di cui ai commi precedenti del presente articolo non è ammesso il pagamento in misura ridotta di cui all'art. 16 della L. 689/1981 e ss. mm. e ii.

Art. 25 – Obblighi del Gestore

1. E' posto a carico del gestore l'onere e la responsabilità di mantenere assolutamente interdetta l'accessibilità da parte della popolazione alle pertinenze dell'impianto, adottando a tal fine le misure e gli accorgimenti idonei. Qualora la zona di installazione non risultasse interdetta, la stazione dovrà essere immediatamente spenta con ordinanza del Sindaco, fino al ripristino delle opere di sconfinamento.
2. Comunicare all'Area competente del Comune e contestualmente all'ARPA ogni variazione relativa all'impianto che non comporti il rilascio di nuova autorizzazione e/o titolo abilitante;
3. Garantire la conservazione in buono stato dell'impianto e di tutte le sue pertinenze.
4. In caso di scadenza della concessione Ministeriale, e nel caso questa non venga rinnovata o l'impianto non sia oggetto di trasferimento ad altra società, il Gestore deve provvedere alla rimozione dell'impianto ed al ripristino dello stato dei luoghi a propria cura e spese entro 90 giorni dall'avvenuta scadenza.

CAPO V
NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 26 - Norme transitorie

Il presente regolamento recepisce le proposte e gli indirizzi del PTPRE ai sensi del articolo 6 comma 2 delle NTA del PTPRE stesso.

Art. 27 - Norma di rinvio

Per quanto non esplicitamente previsto nel presente si rinvia alla normativa vigente.

Art. 28 – Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore decorsi 30 giorni di pubblicazione all'Albo Pretorio comunale.

Comune di Fondi

Latina

IV Settore

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: *Regolamento comunale per l'installazione e l'esercizio degli impianti di telefonia mobile*

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione.

Comune di Fondi, li **12 FEB. 2015**



IL DIRIGENTE
ING. GIANFRANCO MARIOREZZI

PUNTO N. 21 ALL'ORDINE DEL GIORNO: REGOLAMENTO COMUNALE PER L'INSTALLAZIONE E L'ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI DI TELEFONIA MOBILE.

CONS. DI MANNO GIANCARLO

Ringrazio il Cons. Spagnardi che mi ha delegato di presentare al Consiglio Comunale questo punto.

Faccio una breve cronistoria di quello che è il lavoro del gruppo tecnico di valutazione, questo Consiglio Comunale ha nominato sia me che il Cons. Spagnardi membro del gruppo tecnico di valutazione per redigere quello che era il regolamento comunale per l'installazione delle stazioni radiobase.

Sapete tutti che è un problema che in qualche modo è molto sentito dalla popolazione, perché quello che è l'utilizzo dell'installazione di queste stazioni, in qualche modo crea un diffuso allarme sociale per i rischi che questi possono comportare sulla salute umana. Il dibattito è molto aperto e in qualche modo è diventato anche l'Organizzazione Mondiale della Sanità, l'anno scorso per la prima volta ha indicato anche quelle che sono le onde elettromagnetiche come possibile concausa di fenomeni tumorali per quanto riguarda quella che è la popolazione. Noi già nel 2011 abbiamo approvato il nostro regolamento, siamo stati uno dei primi comuni nel Lazio a approvare un regolamento, soprattutto per quanto riguarda, per cercare di eliminare quelli che sono gli effetti della normativa nazionale, perché la normativa nazionale permette a quelle che sono le compagnie telefoniche di poter in qualche modo installare quelle che sono le stazioni dove più ritengono opportune, in qualche modo bypassando anche quella che è la podestà dei comuni regolamentare per quanto riguarda le competenze urbanistiche.

Noi nel 2011 abbiamo approvato un regolamento che dicevo era all'avanguardia, che però ha avuto due rilievi da parte del Tribunale amministrativo regionale, infatti quelle che sono le compagnie l'hanno impugnato facendo leva essenzialmente su due rilievi: 1) sul fatto di non avere permesso alle compagnie telefoniche di partecipare al procedimento di approvazione del regolamento; 2) di avere in qualche modo eliminato alcuni siti che per noi ritenevamo fondamentali dove non poter installare quelle che sono le stazioni radiobase. Con l'approvazione di questo nuovo regolamento noi abbiamo eliminato queste criticità che il Tribunale amministrativo ci aveva imposto di eliminare e in qualche modo aveva inficiato l'efficacia del nostro regolamento. Abbiamo fatto un lavoro che è stato molto duro, insieme anche al Gianni Antonucci responsabile dell'Arpa Lazio della Provincia di Latina, il quale ci ha fornito tutta una serie di elementi e insieme a lui abbiamo fatto un regolamento che ritengo uno dei migliori che sia in Italia. Questo lo dico con una certa soddisfazione, soprattutto per questo Consiglio

Comunale perché ritengo che non sia un atto di ordinaria amministrazione, bensì un atto di straordinaria amministrazione, straordinaria perché è stato un lavoro lungo 4 anni in cui ha cercato di tenere insieme, da una parte quelle che sono le esigenze dei cittadini di essere tutelati, il loro legittimo diritto della salute e dall'altro contemperando anche quelli che sono gli interessi delle compagnie telefoniche a poter installare quel che sono gli impianti, con questo nuovo regolamento ci siamo mossi su due direttive: da una parte quello di cercare di indicare noi come comune, nei limiti di quella che è legislazione nazionale, a individuare i siti su cui poter installare i nuovi impianti di telefonia mobile, noi abbiamo indicato una serie di mappe che sono allegate alla deliberazione, in cui dei siti che noi riteniamo indicati, detti siti preferenziali, dove poter installare le stazioni radiobase, cioè dei siti in cui riteniamo che l'esposizione ai rischi per la salute dei cittadini siano inferiori rispetto a altri. Da un'altra parte abbiamo fatto un lavoro di cercare di delocalizzare quelli che sono gli impianti esistenti, tramite due strumenti: da una parte quella che è la concertazione con quelle che sono le compagnie telefoniche e dall'altra parte quello di prevedere per il futuro alcuni strumenti di poter coattivamente delocalizzare gli impianti esistenti.

Noi essenzialmente abbiamo cercato di privilegiare la collocazione di quelli che sono gli impianti sugli edifici pubblici per due motivi: da una parte perché riteniamo che siano quelli più indicati, dall'altra quello di cercare di collettivizzare quella che è la remunerazione di questi tipi di siti, oggi questi siti sono a vantaggio essenzialmente dei privati, i quali hanno un grandissimo beneficio dall'installare le antenne sopra quella che è la loro proprietà privata, danneggiando quelli che sono gli altri cittadini che sono limitrofi, mentre riteniamo che in qualche modo questi devono essere installati sugli edifici pubblici, di modo che la collettività possa beneficiare di questi introiti, stiamo parlando di circa 500/600 mila Euro ogni anno di quelli che sono i canoni di locazione che i gestori pagano ai privati, riteniamo che questi importi messi a disposizione della collettività, possano servire da un parte a effettuare degli studi, delle ricerche per poter tutelare quelli che sono i cittadini e rassicurarli su quelli che sono gli effetti delle onde elettromagnetiche.

Nella deliberazione che noi oggi stiamo per approvare, a quello che è alla pag. 3, bisognerebbe fare un'integrazione e questo lo dico a lei Segretario in quanto tenuto conto, quando si parla al terzo capoverso, che in data 29 gennaio 2015 la Commissione urbanistica consiliare approvata definitivamente la proposta del regolamento comunale per la gestione degli esercizi di impianti di telefonia mobile, rimuovendo i motivi di legittimità del precedente regolamento, qui bisognerebbe indicare la deliberazione del Consiglio Comunale N. 56 del primo luglio 2011 . Nel rigo sotto quando si indica la sentenza del Tar, bisogna indicare quella del Tar 885/13 di

modo che diamo più completezza... Nel rigo successivo “così come specifico nella sentenza del Tar del 855/13”.

SINDACO

Solo a integrazione delle cose dette dal Cons. Di Manno per ringraziare il gruppo tecnico di valutazione, presieduto dal Cons. Spagnardi che insieme a Di Manno i due componenti dell'assise hanno unitamente agli altri componenti fatti un lavoro che credeteci non è stato facile, perché rispetto al primo regolamento adottato da questo Consiglio Comunale, si è dovuto aprire un tavolo di concertazione con i famosi gestori.

Colgo l'occasione di questa assemblea per ricordare a noi tutti ma l'abbiamo ormai superato questo elemento culturale, che purtroppo la normativa nazionale in termini e in tema di stazione radiomobili, riduce notevolmente l'ambito di prerogativa degli enti locali. Il regolamento che avevamo adottato e con gli accorgimenti successivi alla sentenza del Tar e soprattutto successivi alla concertazione con gli enti gestori, oggi ci accingiamo a approvare, credo sia una grande novità, una novità che cerca di attutire quelli che sono i poteri degli enti gestori, riconduciamo all'ente locale la prerogativa adesso controllo che rimane sicuramente un aspetto importantissimo e mi auguro, la cosa sostanziale che volevo rimarcare che il Cons. Di Manno ha bene fatto a evidenziare, il fatto che nelle righe del regolamento, soprattutto nei rapporti già avuti con gli enti gestori, vorremmo programmare una delocalizzazione anche degli impianti esistenti, questo sia perché in alcuni punti riteniamo che ci siano delle sensibilità che vanno preservate e sia perché l'aspetto economico non è irrilevante, immaginate che seppure riuscissimo a recuperare una buona parte di quei canoni che oggi sono versati a terzi, privati, ovviamente noi ne potremmo fare anche degli investimenti sempre in termini di monitoraggio della qualità dell'elettrosmog, perché la nostra idea è di non fare cassa, ma di utilizzare l'eventuale canone che venisse eventualmente pagato all'Amministrazione Comunale per fare attività di monitoraggio sulla qualità dei siti o nelle vicinanze dei siti in cui sono installate le stazioni radiomobili, quindi vi ringrazio e così com'è avvenuto in Commissione ci sarà un'unanime attività di condivisione da parte di tutte le forze politiche perché è uno dei tanti aspetti con cui ci siamo ovviamente confrontati serenamente per arrivare a un obiettivo comune.

CONS. PAPARELLO

Credo che sia estremamente meritevole questo percorso che è stato effettuato nell'ambito della Commissione tecnica nominata e anche della partecipazione che a suo tempo l'intero Consiglio Comunale ha dato. Vorrei però chiedere come mai, oppure proporre adesso di cercare

quantomeno di contrastare quello che è il gioco d'azzardo, la presenza di slot machine che è un problema sociale e che riguarda la salute dei cittadini, altrettanto grave rispetto a quello delle antenne. Vorrei chiedere di iniziare, sia pure ormai in fase di conclusione di questa Amministrazione Comunale, un percorso per redigere un regolamento che, in qualche modo a vada a limitare i danni.

Anche qui lo Stato ci è contrario, perché esiste una legge che è estremamente permissiva e che limita l'autonomia degli enti locali tuttavia avevamo lo Stato, il regolamento, le leggi nazionali contrarie anche per quanto riguarda l'installazione delle antenne, in teoria nessun comune avrebbe potuto opporsi, invece adottando un regolamento che riesca a contemperare le esigenze degli uni e degli altri probabilmente riusciamo a contenere quantomeno i danni. Vorrei che si iniziasse un percorso analogo, anche per quanto riguarda il gioco d'azzardo e tutte quante le patologie che ne derivano.

VICEPRESIDENTE

Pongo in votazione così come emendato .

Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene?

Esito della votazione: Il Consiglio Comunale approva all'unanimità.

Pongo in votazione la proposta di modifica.

Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene?

Esito della votazione: Il Consiglio Comunale approva all'unanimità.

Pongo in votazione l'immediata esecutività.

Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene?

Esito della votazione: Il Consiglio Comunale approva all'unanimità.

Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
(prof.ssa Maria Luigia Marino)

IL SEGRETARIO GENERALE
(dott. Francesco Loricchio)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il presente verbale viene pubblicato all'albo pretorio On-line di questo Comune secondo le disposizioni legislative vigenti in materia il 10 MAR. 2015 per restarvi 15 giorni ai sensi di legge.

Addì 10 MAR. 2015

IL SEGRETARIO GENERALE



DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio:

A T T E S T A

Che la presente deliberazione:

E' stata dichiarata immediatamente eseguibile a norma dell'art. 134, 4° comma del T.U. 267/2000

Addì 10 MAR. 2015

IL SEGRETARIO GENERALE

(dott. Francesco Loricchio)

